

Approvato con deliberazione C.C. n.° 5 del 29.01.2003

COMUNE DI DELEBIO

(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI VOLONTARI

DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale il gruppo comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini d'ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età ed abbiano abituale dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione d'apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa completo di fotografia, che ne certifica le generalità e l'appartenenza al gruppo.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. n.° 266/91 e successivi decreti ministeriali d'attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 3

Il Sindaco, ai sensi della L. n.° 225/1992, è l'autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione.

E' altresì responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del gruppo comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni;
- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini di protezione civile nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione civile, se esistente.
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5

I volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - e della Prefettura competente, col supporto di tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 8

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n.° 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'elenco nazionale dell'Agenzia di Protezione Civile, saranno garantiti, nelle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del lavoratore pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della L. n.° 266/1991 e successivi decreti Ministeriali d'attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 11 del D.P.R. n.° 613/1994 successivi decreti Ministeriali d'attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
 - ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, è rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 9

Il Sindaco è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Art. 10

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito se del caso il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del SIndaco, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.